

**Affidamento della fornitura di bavagli monouso con tasca cod. IG BIB 900 (in accoppiamento PE + carta) o Equivalenti per degenti del Presidio Ospedaliero di Esine dell'ASST della Valcamonica, per un periodo di 36 mesi, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: indizione tramite piattaforma MePa.**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di **bavagli monouso con tasca cod. IG BIB 900 (in accoppiamento PE + carta) o Equivalenti per degenti del Presidio Ospedaliero di Esine dell'ASST della Valcamonica, per un periodo di 36 mesi, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: indizione tramite piattaforma MePa.**

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

**Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

| Prodotto                                                                                              | Confezionamento                                                                            | Quantità per<br>36 mesi<br>(n. di pezzi) | Base d'asta a<br>pezzo<br>(Iva esclusa) | Base d'asta<br>(Iva esclusa) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Bavagli monouso con tasca<br>cod. IG BIB 900<br>(in accoppiamento PE +<br>carta) o <b>Equivalenti</b> | Conf. ±100 pz<br>lotto minimo<br>non superiore a<br>± 4.500/5.000 pz per<br>singolo ordine | 162.000                                  | € 0,0415                                | € 6.723,00                   |

**Dovrà essere fornita una campionatura allegata alla scheda tecnica del prodotto offerto** da inviare a: Area Gestione Risorse e Materiali presso ASST della Valcamonica via Nissolina 2 – 25043 Breno BS alla. c.a. Paola Dattisi.

**Art. 3 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE AL PERSONALE DELLA ASST – N.A.**

**Art. 4 - DURATA - N.A.**

**Art. 5 - OPZIONI**

E' inoltre prevista la facoltà di acquistare ulteriori prodotti a quelli in oggetto della presente fornitura, alle medesime condizioni definite dalla presente procedura per un periodo di ulteriori mesi 12 dopo la scadenza del contratto e per un ulteriore quantitativo non superiore al 100% del valore aggiudicato della fornitura.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o rifiutare le presenti opzioni, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta.

**Art.6 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA**

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

Le schede di sicurezza dei prodotti classificati pericolosi secondo le norme vigenti saranno richieste solo

|                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 2 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

ed esclusivamente all'aggiudicatario e dovranno essere fornite al Laboratorio Analisi.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

#### **Art. 7 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare

|                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 3 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

tutta la merce all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento del Laboratorio.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

#### **Art. 8 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI**

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- a) la denominazione
- b) il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile
- c) la causa dell'indisponibilità.

#### **Art. 9 - PREZZI**

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



|                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 4 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.

**Art. 11 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA:** pari a 0 (zero).

**Art. 12 - DUVRI:** il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it), alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

### **Art. 13 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) PEC: [protocollo@pec.asst-valcamonica.it](mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it)

Sistema Socio Sanitario



|                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 5 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale riportata nella tabella successiva, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'installazione della strumentazione, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del valore della strumentazione stessa. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico del Fornitore inadempiente.

#### **Art. 14 – PERIODO DI PROVA - N.A.**

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



|                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 6 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 16 - CESSIONE DI CREDITO**

Ai sensi del co.13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione del servizio. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P. Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero essere opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Inoltre ai sensi dell'art. 1267 CC il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

#### **Art. 17 - CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

#### **Art. 18 - SUBAPPALTO**

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla SA della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

#### **Art. 19 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE**

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



|                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione<br/>Lombardia<br/>ASST Valcamonica</p> | <p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 7 di 7</b></p> <p>14.02.2018</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.